

COMUNE DI LEGNARO

- Provincia di Padova -

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e definizioni.....	2
Art. 2 – Competenze.....	5
Art. 3 – Gestione del Cimitero.....	6
Art. 4 - Responsabilità e obblighi di comportamento.....	6
Art. 5 - Pagamento dei servizi e concessioni cimiteriali.....	7
Art. 6 - Servizi gratuiti, funerali e operazioni cimiteriali sociali.....	7
Art. 7 - Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – cappelle cimiteriali.....	8
Art. 8 - Sala del commiato.....	8
Art. 9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....	8
Art. 10 - Autorizzazione al seppellimento.....	9
Art. 11 - Norme generali sul trasporto funebre.....	9
Art. 12 - Autorizzazione al trasporto funebre e orari.....	9
Art. 13 - Trasporto funebre e adempimenti conseguenti.....	10
Art. 14 - Trasporto di ceneri e resti.....	10
Art. 15 - Trasporti a pagamento e gratuiti.....	10
Art. 16 – Auto-funebri e rimessa delle auto-funebri.....	11
Art. 17 - Attività funebre.....	11
Art. 18 – Cimitero comunale - Disposizioni generali.....	11
Art. 19 - Aree speciali e riservate del Cimitero.....	11
Art. 20 - Ammissione nel Cimitero.....	12
Art. 21 - Cappelle private fuori del Cimitero e tumulazioni privilegiate in luoghi diversi.....	12
Art. 22 - Disciplina dell'apertura al pubblico del Cimitero comunale.....	13
Art. 23 - Riti religiosi e cerimonie civili all'interno del Cimitero.....	13
Art. 24 - Divieti particolari.....	14
Art. 25 - Cura ed ornamento delle tombe.....	14
Art. 26 - Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali.....	15
Art. 27 - Rinvenimento di resti ossei ed oggetti.....	15
Art. 28 - Inumazione.....	16
Art. 29 – Cippo.....	17
Art. 30 - Tumulazione.....	17
Art. 31 – Definizioni e prescrizioni comuni a esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	17
Art. 32 – Definizioni e prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e traslazioni straordinarie.....	19
Art. 33 - Disponibilità dei materiali.....	19
Art. 34 – Tumulazioni temporanee.....	20
Art. 35 – Cremazione.....	20
Art. 36 - Conservazione delle ceneri nel Cimitero.....	21

Art. 37 - Affidamento familiare delle ceneri.....	21
Art. 38 - Dispersione delle ceneri.....	23
Art. 39 - Raccolta delle ossa.....	24
Art. 40 - Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali.....	24
Art. 41 - Concessione cimiteriale di manufatto sepolcrale.....	26
Art. 42 - Concessioni per sepolture private.....	27
Art. 43 - Durata delle concessioni.....	27
Art. 44 - Uso delle sepolture private.....	28
Art. 45 - Scadenza.....	28
Art. 46 - Subentro.....	29
Art. 47 - Abbandono per incuria.....	29
Art. 48 - Decadenza.....	29
Art. 49 - Rinuncia.....	30
Art. 50 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	30

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina comunale relativa:

- alle competenze attribuite dal complesso delle seguenti disposizioni e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265;
- D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali T.U.E.L.;
- Legge 30/03/2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge Regionale 04/03/2010 n. 18, "Norme in materia funeraria"
- D.G.R. 08/11/2011 n. 1807 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria". Disposizioni applicative", in parte revisionata con DGR n. 982 del 17 giugno 2014;
- D.G.R. 04/04/2014 n. 433 "Definizione dei requisiti del Cimitero di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria".
- D.G.R. n. 982 17/06/2014 "Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della - Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R.08/11/2011 n. 1807";

- alle attività, all'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere dal Comune ed Enti oltre che da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, come individuati dalla normativa suindicata in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Tutte le definizioni e i richiami normativi utilizzati nel presente Regolamento fanno rinvio alla sopraindicata normativa, alla quale si fa espresso riferimento con la definizione "normativa vigente" con riferimento al testo di legge in vigore al momento dell'esecutività del presente Regolamento e di successive eventuali modificazioni, integrazioni o rioridini della normativa stessa.

3. Il presente Regolamento ottempera al disposto di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) e comma 2 della predetta L.R. n. 18/2010 con il quale si dispone che:

- il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla stessa legge;
- b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il Regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- il Regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del Cimitero, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

- il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda U.L.S.S..

4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

a) addetti cimiteriali: personale comunale o alle dipendenze del Gestore esterno del Cimitero;

b) attiguo: si considerano attigui i manufatti sepolcrali adiacenti che hanno in comune punti dei loro perimetri (lati o angoli);

c) attività funebre: servizio di cui all'art. 5 della L.R. n.18/2010

d) aventi causa: gli eredi del concessionario di cui all'art. 565 del codice civile;

e) aventi titolo: le persone che, con riferimento alla giurisprudenza in materia, che riconduce all'art.79 del D.P.R. n.285/1990, hanno titolo a disporre in termini di pozzorità (chi precede nell'ordine esercita il potere conferito escludendo chi lo segue nell'ordine) e, nello specifico: coniuge e, in difetto, parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;

f) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

g) blocco: si definisce blocco ogni comparto di manufatti sepolcrali specificatamente individuato dal Piano regolatore cimiteriale;

h) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

i) campo di inumazione: area del Cimitero atta a ricevere l'inumazione del feretro ubicata in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri;

j) casa funeraria: edificio indipendente (terra-tetto) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;

k) cassetta ossario: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili, di cui all'art. 86 comma 5 del D.P.R. n.285/1990;

l) cella-ossario: vano, di dimensioni adeguate a norma di legge per la collocazione di celle per la conservazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

m) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;

n) cinerario comune: destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

o) Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

p) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;

- q) cremazione: pratica funeraria che trasforma in ceneri il feretro o il contenitore con parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa, tramite procedimento termico;
- r) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- s) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del Cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del Cimitero, in natura;
- t) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- u) esumazione: operazione cimiteriale di recupero dei resti del defunto inumati;
- v) estumulazione: operazione cimiteriale che raccoglie le salme tumulate;
- w) feretro: bara contenente il cadavere, già chiusa secondo le modalità previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);
- x) impresa di onoranze funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- y) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- z) inumazione: sepoltura nel terreno, in fossa posta su campo di inumazione o area per sepolture private, di feretro;
- aa) loculo: vano, di cui all'art. 76 del D.P.R. n.285/1990, di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- ab) loculo-ossario: vano, di cui all'art. 76 del D.P.R. n.285/1990, di adeguate dimensioni per la collocazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- ac) manufatti sepolcrali: loculi, celle-ossario, loculi-ossario concessi dal Comune;
- ad) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigheniche;
- ae) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- af) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ag) ossario comune: luogo destinato alla raccolta, in forma indistinta, dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura;
- ah) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- ai) Piano regolatore Cimiteriale: documento approvato dal Comune di Legnaro quale strumento di gestione e programmazione delle aree e dei manufatti cimiteriali ai sensi della DGRV n. 433 del 04 aprile 2014;
- aj) pozzetto per interrimento urne: piccola camera sepolcrale ipogea ermetica chiusa da parete rimovibile;
- ak) proroga: possibilità di usufruire della concessione per un numero ulteriore di anni stabilito;
- al) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 30 anni;
- am) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;
- an) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte, qui utilizzato, tuttavia, oltre che nel proprio uso comune, anche in luogo di "cadavere";

- ao) sepolture private: aree ed eventuali monumenti ivi costruiti per sepolture individuali, familiari e collettive di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010;
- ap) servizio di custodia: complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del medesimo decreto a questo vengono specificatamente ascritte;
- aq) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ar) tomba: luogo (fossa, manufatto sepolcrale, sepoltura privata) all'interno del Cimitero in cui vengono deposti i resti mortali (cadavere, ossa, ceneri) di una o più persone;
- as) trasporto a cassa aperta: trasferimento del cadavere in feretro non sigillato dal luogo di decesso o rinvenimento al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale, alla casa funeraria, al deposito di osservazione anche sito presso cimiteri, alle sale anatomiche, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- at) trasporto a cassa chiusa: trasferimento di cadavere o resti mortali contenuti in feretro sigillato fino al luogo di sepoltura o di cremazione;
- au) trasporto funebre internazionale: trasporto da o verso un Paese straniero;
- av) traslazione: intervento per lo spostamento di feretro, resti mortali o urne cinerarie all'interno del Cimitero, da una sepoltura ad un'altra, comprendente le operazioni di esumazione/estumulazione e successiva inumazione/tumulazione;
- aw) tumulazione: collocazione di feretro, cassette ossario e urne cinerarie, rispettivamente, in loculo, cella-ossario, loculo ossario, pozzetto per interrimento urne o cappelle per sepolture private;
- ax) urna cineraria: contenitore di ceneri;
- ay) vicino: si considerano vicini i manufatti sepolcrali posti nello stesso blocco.

5. Ai fini del presente Regolamento, inoltre, sono stabilite le seguenti equiparazioni:

a) al coniuge è equiparata la persona legata al defunto da unione civile o convivenza di cui alla Legge 20/05/2016, n. 76;

b) al concessionario, qualora defunto, sono equiparati i suoi aventi causa.

6. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, in precedenza emanati e sulle norme tecniche cimiteriali qualora in contrasto.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, avvalendosi:

a) dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune, per le denunce di morte e il rilascio delle autorizzazioni conseguenti;

b) dell'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, per gli aspetti igienico sanitari e per le funzioni di medico necroscopo;

b) per le funzioni gestionali, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: dei Responsabili dei servizi interessati, come di seguito individuati:

- dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio, per la predisposizione del Piano regolatore Cimiteriale e conseguente iter di approvazione, la conseguente applicazione, l'esecuzione dei lavori di realizzazione e manutenzione di opere di carattere pubblico nel Cimitero, la concessione di aree per sepolture private e l'autorizzazione all'edificazione di monumenti, la gestione del Cimitero, la realizzazione degli interventi di esumazione ed estumulazione ordinaria;

- dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri non conseguente a decesso, l'assegnazione

delle fosse di inumazione e dei manufatti sepolcrali e per la stipula dei contratti di concessione, la programmazione degli interventi di esumazione ed estumulazione ordinaria;

- del Servizio di Polizia locale, per la polizia esterna e l'individuazione delle aree per la dispersione delle ceneri sul territorio;
- del Servizio Commercio, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;

e per ogni altro compito, attribuzione, funzione indicato nello specifico dal presente Regolamento.

2. Il Comune di Legnaro effettua i servizi cimiteriali ed inerenti alla polizia mortuaria attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S..

Art. 3 – Gestione del Cimitero

1. Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio garantisce la gestione del Cimitero attraverso la gestione diretta ovvero con le formalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica richiamati al comma 2 del precedente articolo, al fine di garantire:

- a) la custodia e sorveglianza del Cimitero;
- b) il ritiro e conservazione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune all'incaricato del trasporto di cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295, dell'autorizzazione per la sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 6 del DPR 285/1990 nonché 'aggiornamento dei Registri tenuti e formati ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/1990, dell'art. 28 e dell'art. 48 della L.R.18/2010 e adottato nelle forme indicate nel Manuale di gestione documentale del Comune di Legnaro;
- c) la verifica dell'arrivo del feretro al Cimitero, la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre;
- d) la verifica dell'integrità del feretro;
- e) l'esecuzione degli interventi per l'apertura e la chiusura dei manufatti sepolcrali in occasione di tumulazioni ed estumulazioni e l'escavazione delle fosse per le inumazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie, anche ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- f) la vigilanza sull'apertura e sulla chiusura dei cancelli e degli orari di servizio;
- g) la verifica sulla corrispondenza dei monumenti e delle decorazioni alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano regolatore Cimiteriale;
- h) l'adozione di misure idonee ad evitare che all'interno del Cimitero si verifichino situazioni di pericolo a persone e cose;
- i) la disponibilità al pubblico di copia del presente Regolamento.

2. Quando la gestione del Cimitero è affidata a Gestore esterno (d'ora in avanti Custode) le obbligazioni di quest'ultimo sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio.

3. La gestione del Cimitero è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al Cimitero, così come previsto dall'art. 28 della L.R. n.18/2010.

4. Gli addetti cimiteriali, comunali o esterni, nello svolgimento delle loro mansioni vestono abiti da lavoro o divise consoni e contraddistinti da elementi identificativi.

Art. 4 - Responsabilità e obblighi di comportamento

1. Nell'assunto che chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale rilievo penale, il Comune di Legnaro non assume responsabilità:

- per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo improprio;
- per furto di arredi funebri, ornamenti, oggetti vari, fiori e simili, deposti sulle tombe e sepolture in genere.

Art. 5 - Pagamento dei servizi e concessioni cimiteriali

1. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria sono subordinate al pagamento contestuale di tariffe, diritti e canoni comunali approvati con riferimento al bilancio di previsione annuale in corso al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, alle quali il presente regolamento fa espresso rinvio.
2. Sono a pagamento, a titolo non esaustivo:
 - il trasporto delle salme quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - i servizi di inumazione/tumulazione e di esumazione/estumulazione;
 - la concessione di manufatti sepolcrali;
 - la dispersione delle ceneri sul territorio.
3. Nel caso in cui i richiedenti non possano provvedere al pagamento del canone di concessione per manufatti sepolcrali, è garantita l'inumazione in campo comune.
4. Il richiedente i servizi di cui al presente Regolamento s'intende agisca nei rapporti con il Comune in nome e per conto di tutti gli aventi titolo e/o aventi causa e con il loro previo consenso e della volontà dei quali ne dà atto contestualmente alla presentazione dell'istanza e/o nei documenti afferenti il procedimento, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
5. I resti mortali possono essere destinati alla cremazione su richiesta e con oneri a carico degli aventi diritto, oppure gli stessi possono scegliere altra sistemazione.
6. Se gli aventi diritto non si esprimono sulla collocazione dei resti mortali, il Comune ha facoltà di disporre degli stessi, ivi compresa la loro cremazione, secondo necessità organizzative, assumendosene i relativi oneri.
7. Le operazioni cimiteriali richieste dall'Autorità Giudiziaria, non rientrando nelle spese di giustizia con l'abrogazione del R.D. 23.12.1865 n. 2701, devono essere precedute dal pagamento della tariffa prevista da parte del richiedente l'emissione del provvedimento che dispone l'operazione cimiteriale.

Art. 6 - Servizi gratuiti, funerali e operazioni cimiteriali sociali

1. Per le salme dei soggetti che hanno diritto di sepoltura nel Cimitero comunale, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal presente Regolamento:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, ed il relativo trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione come individuati dalla normativa vigente e/o dalla Convenzione con l'Azienda U.L.S.S. di cui all'art.7 comma 1;
 - c) il deposito delle ceneri all'interno del cinerario comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) ai sensi dall'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, e s.m.i. la fornitura del feretro, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, l'inumazione e l'esumazione ordinaria di cadaveri di persone decedute nel Comune o in esso residenti al momento del decesso, il cui stato di bisogno socio-economico, anche in termini di disinteresse da parte dei familiari aventi titolo, sia attestato dal competente servizio sociale comunale ovvero da questo accertato in funzione dei requisiti previsti in regolamenti comunali. Nella fattispecie il Comune provvede anche alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura ed alla

successiva esumazione. Il Comune si fa parte attiva per l'eventuale rivalsa nei confronti di soggetti o enti obbligati per legge;
f) l'iscrizione nel registro della cremazione.

Art. 7 - Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – cappelle cimiteriali

1. Il Comune di Legnaro assicura la presenza, presso il Cimitero comunale, ovvero in Convenzione presso ospedali o altri istituti sanitari territorialmente vicini, di:
 - una camera mortuaria atta all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
 - un locale di deposito per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) per le quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
2. La camera mortuaria può essere adibita a locale per il deposito di osservazione, ai sensi della normativa vigente e ad esclusione delle eccezioni, stabilite dalla normativa e delle specifiche prescrizioni disposte dalla competente Azienda U.L.S.S..
3. Nel locale di deposito, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. In casi eccezionali, può essere autorizzata dal Sindaco con proprio atto motivato l'esposizione della salma in pubblica camera ardente al fine di consentire omaggio alla salma da parte della cittadinanza.
5. Le caratteristiche della camera mortuaria e del locale di deposito sono indicate dal Piano regolatore Cimiteriale.

Art. 8 - Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per il periodo necessario alla celebrazione di riti funebri religiosi o civili.
2. Per consentire la commemorazione e un dignitoso commiato ai defunti per i quali non sia prevista altra forma di esequie, il Sindaco, con proprio decreto, individua nel patrimonio immobiliare a disposizione dell'Ente, un luogo deputato ad essere adibito a Sala del commiato, regolandone il calendario, l'orario e le modalità di fruizione.
3. La richiesta in tal senso è presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali contestualmente all'avvio della pratica funeraria.
4. Nella sala possono essere predisposti, a totale cura e carico degli interessati, eventuali ornamenti funebri, senza che la struttura e/o gli arredi siano in alcun modo manomessi.
5. Le caratteristiche della sala del commiato sono indicate dal Piano regolatore Cimiteriale.
6. Per l'utilizzo della sala di cui al precedente comma 2 sono applicate le tariffe di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei resti mortali, collocazione e movimentazioni, e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, è applicabile in coerenza con l'elaborazione giurisprudenziale in materia di titolarità a disporre della salma e dei resti mortali, l'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 10 - Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile dell'ULSS.
3. Qualora l'Ufficiale di Stato Civile venga a conoscenza che è stata data sepoltura senza la prescritta autorizzazione deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 11 - Norme generali sul trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dalla normativa vigente e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
2. Il trasporto a cassa chiusa è autorizzato dal Comune secondo le vigenti normative.
3. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel Comune di Legnaro è liberalizzato, è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune.
4. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre può essere connesso o meno all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al precedente comma è rilasciata secondo le specifiche normative e regolamentazioni in materia.

Art. 12 - Autorizzazione al trasporto funebre e orari

1. Il Sindaco disciplina con apposita ordinanza:
 - i giorni e gli orari in cui possono essere previsti il trasporto funebre e lo svolgimento dei funerali, tenuto conto dei riti religiosi o civili, della programmazione delle attività del Cimitero e del crematorio più vicino territorialmente;
 - i casi di eccezionalità e delle modalità in deroga per previsione di giorno, orario, tragitto, autorizzazione ed ubicazione per eventuali soste.
2. I ministri di culto delle confessioni religiose di cui all'art. 8 della Costituzione, chiamati all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Per eventuali cerimonie, diverse dalle ordinarie, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. La salma può sostare nel luogo di svolgimento delle esequie per il tempo strettamente necessario alla cerimonia funebre.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'Azienda U.L.S.S. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.
5. Fanno eccezione alla competenza comunale:
 - i trasporti di prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. 18/2010, per i quali è competente l' ULSS competente per territorio;
 - i trasporti di parti di cadavere o resti mortali rinvenuti di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma, i resti ovvero le ceneri sono trasferiti per il seppellimento o l'affidamento in custodia, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Art. 13 - Trasporto funebre e adempimenti conseguenti

1. Il servizio di trasporto è svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso della prescritta autorizzazione, che può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.
2. Il trasporto a cassa aperta ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idoneo automezzo sul quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.
3. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.
4. Il trasporto dei feretri, qualora non vengano richieste speciali onoranze diverse dal rito funebre devono essere trasportati direttamente al Cimitero.
5. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero seguendo il percorso più breve. Inoltre è consentita la sosta sul piazzale antistante il Cimitero per gli eventuali elogi funebri.

Art. 14 - Trasporto di ceneri e resti

1. Per l'autorizzazione al trasporto di resti mortali e di ceneri:
 - a) è competente il Comune di esumazione/estumulazione;
 - b) se il trasporto avviene entro il Cimitero è sufficiente l'autorizzazione di cui all'art. 52 lettera d) del D.P.R. 285/1990.
2. Per l'autorizzazione al trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche:
 - a) è competente l'Azienda U.L.S.S..
3. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano.

Art. 15 - Trasporti a pagamento e gratuiti

1. I trasporti funebri si intendono:
 - a pagamento, con oneri a carico degli aventi diritto:
 - a) effettuati dalle imprese funebri in regime di libera concorrenza, quando siano richiesti almeno uno dei seguenti servizi:
 - il trasporto con mezzi speciali che consenta la visione del feretro;
 - il trasporto, con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma o di feretro;
 - non connesso ad attività funebre;
 - su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario con libera scelta da parte dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata;
 - b) a pagamento, con oneri a carico del Comune ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90:
 - di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente Azienda U.L.S.S.;
 - di salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - di cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario.
2. I trasporti funebri a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.

3. Tutti i trasporti a cassa aperta ed al Cimitero di prodotti abortivi o resti anatomici sono eseguiti con l'impiego di automezzo che non consenta la vista del feretro ed eseguiti in forma privata senza corteo.

Art. 16 – Auto-funebri e rimessa delle auto-funebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti con di auto-funebri idonee e conformi alla normativa vigente.
2. Le rimesse delle auto-funebri sono ubicate secondo le disposizioni urbanistiche comunali.
3. Per i trasporti fuori comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.

Art. 17 - Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre è svolta nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, che disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività, delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona nonché i compiti degli Enti competenti.
2. Il Comune ove ha sede l'Impresa richiedente è competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, completa della documentazione prevista dalle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e pubblica sicurezza.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda U.L.S.S. competente.

Art 18 – Cimitero comunale - Disposizioni generali

1. Nel territorio di Legnaro è presente un Cimitero comunale, sito in Via Orsaretto.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi per inumazione, il Cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari. Tali sepolture sono soggette a concessione amministrativa con oneri a carico dei richiedenti.
3. Tutte le operazioni relative a inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, esumazione, estumulazione e le funzioni di vigilanza presso il Cimitero comunale sono riservate agli addetti cimiteriali.
4. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione del Cimitero è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda U.L.S.S..

Art. 19 - Aree speciali e riservate del Cimitero

1. Possono essere riservate dal Piano regolatore Cimiteriale aree cimiteriali speciali destinate al seppellimento di cadaveri, conservazione dei resti ossei, o ceneri:
 - di persone non professanti il culto cattolico;
 - di persone appartenenti a comunità straniere.
2. Possono, altresì, essere previste dal Piano regolatore Cimiteriale aree cimiteriali riservate al seppellimento di cadaveri, conservazione dei resti ossei, o ceneri:
 - di persone defunte che in vita abbiano manifestato espressa volontà, depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali comunali anche dai familiari all'atto della sepoltura, contraria alla cremazione (campo indecomposti) ai fini del trattamento, a seguito di esumazione ordinaria, di cui alla lettera b) secondo capoverso della Circolare del Ministro della salute 10/1998;
 - dei prodotti abortivi;
 - di parti anatomiche riconoscibili non avviate a cremazione, a cura della struttura sanitaria competente.

Art. 20 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone:

- a) morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune stesso;
- e) i nati morti e i prodotti abortivi, con riferimento ai legami di parentela o affinità di cui al successivo comma 2 lettera b).

2. In deroga al precedente comma, nel Cimitero comunale possono essere sepolte, subordinatamente alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione di sepolture di cui al comma 1, su espressa e motivata richiesta degli aventi diritto e quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di:

- a) persone morte fuori dal Comune e non residenti al momento del decesso, ma che abbiano avuto residenza precedentemente nel Comune per un periodo di almeno trent'anni (30) consecutivi;
- b) persone non ricadenti in uno dei precedenti casi se ivi risulti già sepolto il coniuge, un parente od affine fino al 2° grado;
- c) persone in grado di parentela o affinità diverso da quelli indicati alla precedente lettera b) se collocate in sepolture private;
- d) personalità dichiarate dalla Giunta comunale meritevoli verso la comunità di Legnaro per: il contributo dato al progresso della cultura e del sapere; il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva; il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; l'esemplare affezione e interessamento testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della comunità e del territorio; azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero; una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione italiana e della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate.

3. Il ricevimento nel Cimitero comunale è subordinato al pagamento, da parte degli interessati, delle tariffe relative ai servizi richiesti.

4. E' fatto divieto assoluto di collocare urne cinerarie o cassette ossario e relative opere di contenimento nei campi adibiti a sepolture in fosse o sopra i copritomba esistenti.

Art. 21 - Cappelle private fuori del Cimitero e tumulazioni privilegiate in luoghi diversi.

1. La costruzione delle cappelle private, non aperte al pubblico, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali o ceneri, poste fuori del Cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti di cui all'art. 101 del D.P.R. n.285/1990 e all'art. 42 della L.R. n.18/2010, può essere autorizzata dal Comune, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 285/1990 e secondo le caratteristiche e modalità di realizzazione specificate nella D.G.R. del 17 giugno 2014 n. 982, in applicazione di tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale e dal presente Regolamento per le sepolture private nel Cimitero.

2. Le cappelle private, costruite fuori dal Cimitero accolgono le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone ai sensi del precedente art. 20 e sono soggette, parimenti al Cimitero, alla vigilanza dell'autorità comunale.

3. La tumulazione nelle cappelle private di cui ai commi precedenti, è soggetta, oltre all'autorizzazione prevista per ogni sepoltura, al nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, previo accertamento del diritto del defunto a ricevere ivi sepoltura nel rispetto del presente Regolamento.

4. Venute meno le condizioni previste nel presente articolo, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle e i feretri, i resti mortali e le ceneri sono trasferiti, con oneri a carico dei concessionari, presso il Cimitero comunale secondo le disposizioni di cui all'art.44 comma 4.

5. Per tumulazione privilegiata si intende la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del Cimitero, diversi dalle cappelle private di cui ai precedenti commi, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

6. L'autorizzazione, per le sepolture di cui al comma 5, è rilasciata dal Comune sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'allegato A - rif. articolo 2, comma 2, lettera f) - alla succinta D.G.R. n. 982/2014.

7. Il Comune, nell'ambito dell'approvazione annuale delle tariffe può prevedere oneri e canoni di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private non superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti presso il Cimitero.

Art. 22 - Disciplina dell'apertura al pubblico del Cimitero comunale

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina il calendario, l'orario, e le modalità di apertura al pubblico e fruizione del Cimitero.

2. E' consentito accedere al Cimitero esclusivamente a piedi. L'uso di altri sistemi di accesso è concesso esclusivamente alle persone con disabilità motoria. La circolazione dei veicoli di servizio, afferenti alle imprese che eseguono lavori nel Cimitero e dei mezzi di deambulazione meccanica usate per le visite, è disposta, con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio.

3. E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non consone all'austerità del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani, anche destinati all'assistenza delle persone con disabilità, o altri animali non cinti da pettorina e guinzaglio o non contenuti in box, anche con ruote, atti al loro trasporto;
- alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione da parte del personale incaricato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere introdotti ulteriori divieti o deroghe al presente Regolamento per l'ingresso al Cimitero per specifici motivi di ordine pubblico o in occasione di cortei funebri.

5. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione/costruzione all'interno del Cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno ad alcun manufatto o sepoltura e possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, nonché sostare il tempo strettamente necessario per le operazioni necessarie, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio.

Art. 23 - Riti religiosi e cerimonie civili all'interno del Cimitero

1. Su richiesta di associazioni o cittadini aventi diritto, all'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per una collettività di defunti, delle

confessioni di cui all'articolo 8 della Costituzione italiana ovvero di riti civili, anche in memoria, purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24 - Divieti particolari

1. Nel Cimitero è vietata, in modo particolare, ogni attività, azione o comportamento incompatibile con la normativa e la destinazione specifica del luogo ed in specie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, utilizzare un linguaggio non consono;
- introdurre oggetti irriverenti, armi;
- appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- calpestare o danneggiare il verde pubblico e privato, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei sentieri, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- chiedere denaro, offrire o fare pubblicità a servizi od oggetti, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, anche mediante indicazioni relative all'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio, ad eccezione dei dati identificativi dell'impresa costruttrice di tombe e/o altri manufatti;
- rimuovere dalle tombe altrui qualsiasi accessorio ed ornamento;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- depositare, anche temporaneamente, accumuli di qualsiasi materiale sui tumuli;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- appendere ed affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segno di annuncio;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli interessati;
- eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe senza l'autorizzazione dei concessionari e/o degli uffici comunali;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori e il libero svolgimento dei cortei, riti funebri o commemorazioni;
- assistere ad esumazione o estumulazione di cadaveri se non preventivamente autorizzati;
- svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona di rispetto del Cimitero.

3. Il Gestore del Cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi l'ipotesi di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

4. Alle violazioni al presente Regolamento e alle ordinanze ivi richiamate si applica la vigente normativa in materia, e, nello specifico l'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 107 del D.P.R. n. 285/1990 e il R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.L.S..

Art. 25 - Cura ed ornamento delle tombe

1. La cura di tutte le sepolture è affidata ai concessionari e, ove non presenti, agli aventi titolo dei defunti, che dovranno mantenerle pulite ed in stato decoroso e non potranno modificarne l'aspetto o le dimensioni se non in seguito a nulla osta dell'Ente.

2. Il Piano regolatore Cimiteriale disciplina:

- le procedure per la collocazione e manutenzione nonché le caratteristiche di arredi, ornamenti ed oggetti mobili;
- le tipologie di intervento di manutenzione delle tombe;
- le modalità di autorizzazione ed esecuzione dei lavori di pulitura e sistemazione delle sepolture di loro spettanza da parte dei privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale qualificato

3. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito del Cimitero.

4. E' vietata la posa di ornamenti, piante o fiori in vaso al di fuori dell'area concessa o alla base dei manufatti sepolcrali e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.
5. Lo stato di manutenzione del verde, fiori e piante ornamentali relativi alle tombe deve essere curato in modo che le piante non superino l'altezza prevista dal Piano regolatore Cimiteriale e i fiori avvizziti siano tolti al fine di non rendere indecorose le sepolture.
6. In caso di stato di incuria, l'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare la vegetazione invasiva.
7. E' consentito il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
8. Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio, può far rimuovere le scritte e gli ornamenti in generale, anche provvisori e temporanei, ogni qualvolta essi siano giudicati indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria.
9. Il diritto alla permanenza di una lapide e quant'altro riferito a qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria in campo comune o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale.
10. E' comunque consentito a favore dei concessionari che ne facciano richiesta e previo espletamento delle formalità di cui al presente Regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova collocazione.

Art. 26 - Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili, lapidei e di scavo delle fosse nonché altre sostanze e materiali, compresi i pacemaker, per i quali sono disposti il trattamento, la raccolta e lo stoccaggio entro appositi contenitori per conferire il rifiuto, secondo la normativa vigente in materia ambientale.
2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell' Azienda U.L.S.S., costituiscono grave pericolo per la salute pubblica, che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.
3. Sono classificati rifiuti urbani per qualità e quantità e, quindi, soggetti alle medesime regole sulla raccolta differenziata i rifiuti provenienti dalla gestione ordinaria del Cimitero ivi compresi i rifiuti vegetali e non provenienti dalla conduzione di aree cimiteriali quali sfalci, potature, fiori secchi, residui di addobbi floreali.
4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.
5. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico del Comune, che vi provvede attraverso il servizio di nettezza urbana per i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Per i rifiuti classificati speciali, quando la gestione tecnica del Cimitero è affidata a Gestore esterno al Comune, il trattamento finale degli stessi rimane di competenza di quest'ultimo con tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.
6. E' assolutamente vietato bruciare rifiuti entro il perimetro cimiteriale.

Art. 27 - Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile

dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione straordinaria ovvero della richiesta di presenza all'operazione ordinaria, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti all'atto del rinvenimento e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. In assenza di avviso degli aventi diritto, per gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

4. Nell'escavazione del terreno o all'apertura di manufatti cimiteriali per le esumazioni ed estumulazioni, le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comune o avviate alla cremazione qualora gli aventi titolo non facciano domanda di raccoglierle in cassetta ossario e tumularle.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, salvo disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

6. Ha rilievo penale l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto durante le operazioni cimiteriali.

Art. 28 - Inumazione

1. Le sepolture in terra (inumazioni) sono effettuate in fosse poste nei campi di inumazione, ovverosia nelle aree del Cimitero come delimitate e individuate dal Piano regolatore Cimiteriale, che ne prevede le diverse destinazioni anche nel rispetto dell'art. 19, tra le quali:

- a) campo comune: ove sepolti i cadaveri di adulti e dei bambini di più di 10 anni d'età;
- b) campo Angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di meno di 10 anni d'età, i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento;
- c) campo speciale in area dedicata dei resti mortali, (cadaveri inconsunti), di cui i familiari non sono favorevoli alla cremazione e delle parti anatomiche riconoscibili;
- d) area per la dispersione delle ceneri;
- e) area della Memoria, in cui sono sepolti i resti ossei delle vittime civili delle incursioni aeree avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.

2. Le destinazioni individuate dal Piano regolatore Cimiteriale sono inderogabili, ad eccezione di inumazioni in appositi pozzetti interrati e delimitati per il posizionamento di urne cinerarie entro il perimetro di fossa contenente precedente feretro nel rispetto dell'art.30 comma 15.

3. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

4. Sono vietati, per le finalità di cui al precedente comma 2, manufatti fuori terra, inumazioni fuori dal perimetro di fossa e inumazione di cassette ossario.

5. Tutte le sepolture di cui al precedente commi 1 e 2 sono autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile e sono assicurate dal Comune o dal Gestore del Cimitero, assistito dall'impresa di onoranze funebri incaricata dagli aventi diritto, con oneri a carico dei familiari, ad esclusione dei casi di cui all'art. 6 lettera e).

6. Le inumazioni di cui al precedente comma 1 lettere a)-b)-d) e) hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e sono assegnate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali senza soluzione di continuità nella successione dello scavo delle fosse, in colonne a partire dall'angolo destro del campo in senso verticale dal basso verso l'alto, seguendo le tipologie di griglia riportate dal Piano regolatore Cimiteriale.

Art. 29 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dal Gestore del Cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta, cura e oneri degli aventi titolo, ivi compresi quelli di manutenzione e conservazione, il Comune, in deroga all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., può autorizzare l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri-fossa in conformità alle indicazioni del Piano regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, da ordinanza sindacale.
3. In caso di incuria o abbandono dei copri-fossa, di cui al precedente comma, il Comune o il soggetto Gestore del Cimitero, provvede alla rimozione dei materiali e al posizionamento di un cippo di cui al comma 1.

Art. 30 - Tumulazione

1. Per tumultazione del feretro si intende la collocazione dello stesso in manufatto sepolcrale avente le caratteristiche definite dal Piano regolatore Cimiteriale, per esservi conservato per un periodo di almeno 20 anni, secondo le modalità previste del presente Regolamento.
2. I manufatti sepolcrali destinati alla tumultazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in: loculi, celle-ossario, loculi-ossario, pozzetti per interrimento urne, come definiti nell'art. 1 e definizioni del presente Regolamento, con caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate individuate dal Piano regolatore Cimiteriale.
3. E' applicato il principio dell'individualità della tumultazione in applicazione dell'art. 76 comma 1 D.P.R. n.285/1990. Tale principio è derogato, solo in presenza del feretro/dei resti per i quali è aperta la concessione e con il consenso del concessionario, come di seguito specificato:
 - a) loculo: è consentita la tumultazione di ulteriori 2 (due) contenitori (cassette ossario o urne cinerarie non sovrapposte) relative a parenti e/o affini entro il 6° grado civile;
 - b) loculo-ossario: è consentita la tumultazione di ulteriori contenitori (cassette ossario o urne cinerarie non sovrapposte) in numero non superiore a 5 (cinque), relative a parenti e/o affini entro il 6° grado civile;
 - c) celle-ossario: è consentita la tumultazione di 1 (uno) ulteriore contenitore (cassetta ossario o urna cineraria non sovrapposta) ~~in numero non superiore a 5 (cinque)~~, relativo a parenti e/o affini entro il 6° grado civile;
 - d) fosse di inumazione: è consentito il seppellimento in appositi pozzetti interrati e delimitati di ~~1 (uno) urna cineraria~~ ~~urne cinerarie~~ entro il perimetro di fossa contenente precedente feretro nel rispetto dell'art.31 comma 15.
4. Ulteriori indicazioni, limitazioni e deroghe al precedente comma3 possono essere previste dal Piano regolatore Cimiteriale.

Art. 31 – Definizioni e prescrizioni comuni a esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Per operazioni cimiteriali si intendono gli interventi di esumazione, estumulazione e traslazione, che possono avere carattere ordinario e straordinario.
2. Le operazioni cimiteriali di carattere ordinario sono riferite a interventi effettuati secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente e in ossequio alla stessa.

3. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario stabilito in 10 (dieci) anni, (ridotto a 5 "cinque" anni a seguito di inumazione di resti mortali o a 2 "due" anni nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti).
4. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita alla scadenza della concessione, compresa la proroga della stessa. Sono ordinarie anche le estumulazioni eseguite dopo un periodo di tumulazione di 20 (venti) anni (loculi stagni) o di 10 (dieci) anni (loculi aerati) su richiesta degli aventi titolo.
5. Le operazioni ordinarie sono regolate dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri, sulle cui condizioni è chiamato ad esprimersi l'addetto cimiteriale salvo parere dell'Ufficiale Sanitario ove interpellato, e sono assicurate dal Comune o dal Gestore del Cimitero ad esse incaricato, assistito dall'impresa di onoranze funebri eventualmente incaricata dagli aventi diritto.
6. Le esumazioni ordinarie devono essere eseguite entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine del periodo ordinario (anche ridotto) di inumazione.
7. Le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite entro il 31 dicembre del **quinto** anno successivo al termine del periodo della concessione, ivi compreso il periodo di proroga.
8. Le operazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
9. E' assolutamente vietato a chiunque non appartenga al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle operazioni, salvo che ai parenti autorizzati.
I costi delle operazioni ordinarie sono a carico dei familiari, tranne nei casi di cui all'art. 6 lettera e).
10. Entro il mese di ottobre di ogni anno sono predisposti gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali sono attivabili le operazioni ordinarie nel biennio successivo.
11. In sede di prima applicazione, gli elenchi sono predisposti per un numero di esumazioni ed estumulazioni complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) da eseguirsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di approvazione del Regolamento.
12. Il Gestore del Cimitero predispone, conseguentemente, lo scadenziario delle operazioni e avvisa gli aventi titolo, mediante affissione di appositi avvisi, singoli e per blocchi, sui campi e sui manufatti interessati, oltre che all'esterno del Cimitero.
13. Gli avvisi devono riportare il numero di riferimento della sepoltura e la scadenza prevista, oltre che il contatto dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Sarà pubblicato, altresì, specifico avviso all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, nel rispetto del trattamento dei dati personali.
14. I resti che risultino mineralizzati sono, su richiesta, cura e oneri degli aventi titolo, collocati in cassetta ossario ovvero destinati alla cremazione. In quest'ultimo caso se ne provvede alla tumulazione in manufatto sepolcrale idoneo o all'affidamento per la conservazione o la dispersione ai sensi del presente Regolamento.
15. I resti che, all'atto delle operazioni di cui al precedente comma 2, risultino non mineralizzati, sono inumati, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, in apposita area dedicata e localizzata in campo comune, ovvero su richiesta, cura e oneri degli aventi titolo, destinati alla cremazione per la conseguente conservazione o dispersione ai sensi del presente Regolamento.
16. Trascorso il termine indicato sull'avviso relativo all'operazione prevista, senza che gli aventi titolo abbiano provveduto a trasmettere all'Ufficio Servizi Cimiteriali l'indicazione sulla successiva destinazione, i resti sono destinati alla rimozione d'ufficio con oneri a carico dell'Ente e inumati in campo comune ovvero, se non disposto diversamente all'atto della sepoltura, cremati con deposito delle ceneri in cinerario comune in forma indistinta.
17. Ad operazioni eseguite il Gestore del Cimitero trasmetterà il verbale relativo all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

18. E' vietato eseguire sulle salme esumate/estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nella sepoltura al momento dell'inumazione/tumulazione.
19. Il Piano regolatore Cimiteriale definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione.

Art. 32 – Definizioni e prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e traslazioni straordinarie

1. Le operazioni cimiteriali straordinarie sono riferite a interventi effettuati su istanza di parte degli aventi titolo ovvero su disposizione dell'Autorità giudiziaria.
2. Si definisce straordinaria l'esumazione e l'estumulazione che si svolge precedentemente al termine ordinario, anche ridotto a 5.
3. Le operazioni straordinarie sono regolate dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri, sulle cui condizioni è chiamato ad esprimersi l'Ufficiale Sanitario e sono assicurate dal Comune o dal Gestore del Cimitero, assistito dall'impresa di onoranze funebri incaricata dagli aventi diritto.
4. Salvo che per le operazioni disposte dall'Autorità giudiziari, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e ss.mm.ii., sono autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile che prescrive le misure di volta in volta necessarie, su parere dell'Azienda U.L.S.S.. e prevedono la presenza degli operatori sanitari.
5. E' vietato a chiunque non appartenga al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle operazioni, salvo che ai parenti autorizzati.
6. I costi delle operazioni straordinarie sono a carico dei familiari.
7. I resti che risultino mineralizzati sono, su richiesta, cura e oneri degli aventi titolo, collocati in cassetta ossario e destinati alla tumulazione in manufatti sepolcrali idonei.
8. I resti che, all'atto delle operazioni di cui al precedente comma, risultino non mineralizzati, sono inumati, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, in apposita area dedicata e localizzata in campo comune (campo inconsunti).
9. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 7 e 8, su richiesta, cura ed oneri degli aventi titolo, i resti possono essere destinati alla cremazione e destinati alla conservazione o alla dispersione ai sensi del presente Regolamento.
10. Ad operazioni eseguite il Gestore del Cimitero trasmetterà il verbale relativo all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
11. E' vietato eseguire sulle salme esumate/estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nella sepoltura al momento dell'inumazione/tumulazione.
12. Le operazioni di traslazione sono sempre considerate operazioni di natura straordinaria possono essere eseguite esclusivamente previo consenso degli aventi titolo e dei concessionari dei loculi interessati.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge. Le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone di cui all'art. 6 lettera e).
2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell'Amministrazione comunale sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

3. Su richiesta degli aventi titolo o del concessionario il reimpiego di materiali e di opere di proprietà che si rendano disponibili in caso di abbandono della sepoltura in favore di altro manufatto sepolcrale o di altra sepoltura del medesimo defunto o di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova destinazione in cui si intende utilizzarli.

Art. 34 – Tumulazioni temporanee

1. A richiesta degli aventi titolo, in via eccezionale il feretro può essere provvisoriamente e per un tempo determinato tumulato in apposito loculo a tale uso riservato dal Comune ai sensi del successivo art. 41, con oneri a carico dei richiedenti.

2. La conservazione in tumulazione temporanea è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) feretri per i quali gli aventi titolo richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura privata, fino alla sua agibilità, per un periodo non superiore a mesi 18 (diciotto), salvo proroga al compimento dei lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio;

b) feretri per i quali gli aventi titolo devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private già in concessione, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), salvo proroga al compimento dei lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio;

c) feretri per i quali gli aventi titolo richiedono la concessione per una tipologia di manufatto sepolcrale (loculo, loculo-ossario, cella-ossario) di cui il Comune non abbia la disponibilità immediata, per un periodo non superiore a mesi 18 (diciotto) ovvero a disponibilità della tipologia di manufatto richiesto;

d) feretri per i quali gli aventi titolo richiedono l'inumazione in campo comune per la quale il Comune non abbia la disponibilità immediata, fino alla messa a disposizione dell'area.

3. I feretri tumulati ai sensi del precedente comma devono essere traslati e collocati nella destinazione definitiva entro trenta (30) giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, anche se non sia perento il termine ivi previsto.

4. Scaduto il termine senza che gli aventi titolo abbiano provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva destinazione, ove non abbiano ottenuto una proroga ai termini di cui al comma 2, il Comune od il soggetto Gestore del Cimitero, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune, con addebito degli oneri relativi alla traslazione a carico degli aventi titolo, ad eccezione nei casi di cui all'art. 6 lettera e).

5. Il canone di utilizzo della tumulazione temporanea per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è calcolato in periodo intero per i primi 360 giorni, a decorrere dalla data di tumulazione all'effettiva traslazione ed è versato anticipatamente per i primi 360 giorni. Il saldo, per le ulteriori frazioni è computato in proporzione all'utilizzo se inferiore a 180 giorni ovvero come periodo intero se la parte rimanente è pari o superiore a 180 giorni ed è versato al momento dell'estumulazione.

6. Nessun canone è dovuto per la tumulazione temporanea di cui al comma 2 lettera d).

7. Il canone di utilizzo di cui al comma 5 non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione cimiteriale, né compensato con oneri per altro titolo.

Art. 35 – Cremazione

1. Il servizio di cremazione è un servizio pubblico a pagamento, ivi compreso nei casi di cui all'art. 6 lettera e), con tariffe applicate dal concessionario dell'impianto di cremazione in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno.

2. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente e comprende l'autorizzazione all'eventuale tumulazione dell'urna cineraria, valida anche quale documento per il trasporto.

3. L'urna contenente le ceneri risultanti dalla cremazione è consegnata agli aventi titolo, con apposito verbale indicante la destinazione finale dell'urna, redatto in triplice originale, di cui un originale è consegnato al Gestore del Cimitero, uno trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo consegnato all'affidatario dell'urna.
4. È consentita la cremazione di resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previa richiesta degli aventi titolo.
5. Propedeuticamente ad operazioni cimiteriali ordinarie, l'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio può richiedere all'Ufficiale di Stato Civile autorizzazione alla cremazione dei resti ossei contenuti nell'ossario comune.

Art. 36 - Conservazione delle ceneri nel Cimitero

1. Il Cimitero prevede un cinerario comune per la raccolta collettiva ed in forma indistinta delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme, per le quali gli aventi titolo del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. A richiesta degli aventi titolo la conservazione delle urne cinerarie si effettua nel Cimitero secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 28 comma 2 e 30 comma 3.

Art. 37 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Gli aventi titolo possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della sua volontà testamentaria o espressa verbalmente in vita agli stessi.
2. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna è stabilmente collocata.
3. La richiesta di affidamento familiare contiene:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) dichiarazione dell'affidatario di essere pienamente a conoscenza della normativa vigente ivi richiamata espressamente e di seguito sinteticamente riportata:
 - obbligo di conservare, tutelare e custodire l'urna cineraria nell'abitazione del richiedente coincidente con la residenza anagrafica, salvo non diversamente indicato all'atto dell'autorizzazione e purché rimanga affidata al medesimo;
 - obbligo di dare garanzie affinché l'urna non sia affidata neppure temporaneamente ad altre persone, se non con specifica autorizzazione scritta del Comune;
 - obbligo di creare all'interno dell'abitazione in un luogo adeguato e a destinazione stabile offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione (colombario con le caratteristiche di sicurezza ex art. 343 R.D. 1265/1934);
 - obbligo di consentire controlli periodici presso il proprio domicilio affidati al personale del Comando di Polizia Locale;
 - obbligo di assumere la responsabilità penale di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento (art. 411 del codice penale);
 - obbligo di comunicare le variazioni di residenza che se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in Cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata;
 - c) dichiarazione dell'affidatario che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - c) accettazione dell'urna e dichiarazione da parte dell'affidatario di assumere la responsabilità per la custodia dell'urna stessa nel luogo di conservazione individuato;

- d) impegno dell'affidatario a permettere i controlli periodici sulla collocazione delle ceneri che il Comune si riserva di procedere ai sensi del successivo comma 5.
4. Della consegna per la conservazione familiare si dà atto in apposito verbale, anche integrato all'autorizzazione all'affidamento, contenente:
- a) il richiamo dell'affidatario agli obblighi, responsabilità e prescrizioni relative all'affidamento in oggetto, contenute nella normativa vigente;
 - b) l'invito all'affidatario a permettere l'accesso ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio).
5. Il personale di Polizia Locale può effettuare annualmente, un accesso al luogo di conservazione dell'urna affidata, per la verifica del rispetto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo e della normativa vigente, del quale è redatto apposito verbale, in due esemplari, dei quali uno consegnato al richiedente e uno all'Ufficiale di Stato Civile per l'inserimento nel fascicolo del singolo affidamento familiare.
6. La variazione di residenza all'interno del territorio comunale non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.
7. La variazione di residenza in altro comune necessita di comunicazione, al fine dell'aggiornamento del registro di custodia, all'Ufficio Servizi Cimiteriali e nuova richiesta di autorizzazione e affidamento al Comune di destinazione.
8. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile per un diverso affido dell'urna o per la collocazione in Cimitero, assumendosi i relativi oneri.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirla al Cimitero per provvedere ad una sua collocazione in manufatto sepolcrale idoneo o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune, assumendo i relativi oneri.
10. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
11. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo.
12. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sulla collocazione dell'urna cineraria, la stessa è temporaneamente tumulata nel Cimitero in manufatto sepolcrale adeguato, con concessione e oneri a carico degli stessi, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
13. Nel caso in cui nessuno degli aventi titolo intenda ricoprire il ruolo di concessionario e sostenerne i relativi oneri, l'urna è conferita nel cinerario comune senza possibilità di disporre futura diversa destinazione.
14. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro, come previsto dalla L.R. 18/2010, ove sono indicati:
- a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
15. L'urna affidata deve essere conservata in luogo che ne garantisca la sicurezza affinché l'urna non possa essere profanata o manomessa, protetta anche da possibili asportazioni,

aperture o rotture accidentali, e al tempo stesso che consenta l'accessibilità ai familiari che vogliono rendere omaggio alle ceneri.

16. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

~~17. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un Cimitero di sua scelta, previo apposita dichiarazione, assumendo i relativi oneri.~~

~~18. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile per un diverso affido dell'urna o per la collocazione in Cimitero, assumendosi i relativi oneri.~~

19. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel Cimitero comunale nel cinerario comune, dandone notizia al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Art. 38 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto espressa e raccolta con le modalità previste dalla normativa vigente, è ammessa:

a) all'interno del Cimitero con modalità di interrimento della stessa urna composta in materiale rapidamente biodegradabile, nell'apposita area a ciò destinata dal Piano regolatore Cimiteriale, ovvero, in attesa della sua adozione, nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco;

b) al di fuori del Cimitero, all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, come individuate da apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto delle vigenti normative, alla presenza del personale di Polizia Locale nella funzione di controllo.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione contiene l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri verranno disperse;

d) della data e dell'orario in cui è prevista l'esecuzione della dispersione.

3. L'avvenuta dispersione risulta da apposito verbale, indicante la relativa autorizzazione, redatto, per le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera a), dal Gestore del Cimitero, che ne trattiene un esemplare in originale per l'iscrizione nei propri registri, o, per le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera b), dal personale di Polizia Locale ivi presente. Detto verbale è inoltre redatto in due esemplari, dei quali uno consegnato al richiedente e uno all'Ufficiale di Stato Civile per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 37 comma 13, lettera f).

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dagli aventi titolo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nell'area di cui al precedente comma 1 lettera a).

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione (o da suo incaricato).

7. La dispersione delle ceneri non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti di competenza comunale e liberi da natanti e manufatti, mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché la stessa sia composta in materiale rapidamente biodegradabile.
8. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento) o in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Dopo la dispersione in natura, l'urna è riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo la normativa vigente.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Secondo la normativa vigente, presso il Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta indistinta dei resti ossei mortali. Detto ossario è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, in forma indistinta e secondo le disposizioni tecnico-sanitarie della normativa vigente, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In detto ossario sono altresì raccolte le ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero o da cimiteri soppressi.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili non destinate ad ossario comune, devono essere raccolti in contenitori con caratteristiche disposte dal Piano regolatore Cimiteriale.

Art. 40 - Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal Piano regolatore Cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso:
 - a) l'uso di manufatti sepolcrali costruiti dal Comune;
 - b) l'uso, a cura e spese di privati od enti, di aree ed eventuali monumenti ivi costruiti per inumazioni o tumulazioni individuali, familiari e collettive, di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010;
2. Il diritto d'uso di cui al comma precedente consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene demaniale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
3. Le concessioni di cui alla lettera a) riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, e cellette-ossario);
 - sepolture per famiglie e collettività (loculi-ossario).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone concessorio e delle tariffe dei servizi cimiteriali afferenti approvati dal Comune.
5. La concessione per sepolture di cui alla lettera a) è regolata da contratto stipulato ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 su assegnazione del manufatto sepolcrale da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al quale compete l'istruttoria dell'atto. Esso non è trasferibile a terzi, né oggetto di successione ereditaria. Il concessionario è tenuto alla manutenzione del manufatto e alla gestione del rapporto di concessione secondo le condizioni ivi richiamate e nei limiti del Regolamento vigente.
6. Il contratto di concessione, concluso mediante modulo-formulario con richiamo agli articoli 1341 e 1342 codice civile, contiene l'indicazione della durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso secondo il presente Regolamento, e in particolare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - (per le sepolture di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- il concessionario (coincidente, nel caso di enti e/o collettività, con il legale rappresentante pro tempore);
- gli aventi diritto alla sepoltura oppure (per le sepolture di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010) i criteri per la loro precisa individuazione;
- le condizioni di restrizione o ampliamento del diritto d'uso e il relativo riferimento alla corresponsione del canone previsto;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7. A seguito della proposta di assegnazione del manufatto o area, la concessione è sottoscritta dal Responsabile del Settore in cui l'Ufficio competente è incardinato:

- a) manufatti sepolcrali costruiti dal Comune: Ufficio Servizi Cimiteriali;
- b) aree ed eventuali monumenti ivi costruiti per inumazioni o tumulazioni individuali, familiari e collettive, di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010: Ufficio Patrimonio-Lavori Pubblici.

8. La concessione per sepolture di cui alla lettera b) consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene demaniale ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile di proprietà del Comune. Tale diritto di uso non è commerciabile né alienabile. La concessione in uso delle sepolture è soggetta unicamente allo *jus sepulchri*, pertanto non può essere trasferita a terzi né essere oggetto di successione ereditaria. Alla scadenza della concessione, la stessa è retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento. I concessionari sono tenuti alla manutenzione del manufatto e alla gestione del rapporto di concessione secondo le condizioni e nei limiti ivi richiamate, nel rispetto del presente Regolamento.

9. I manufatti di cui al comma 8 diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

10. La concessione di cui al precedente comma 8:

- è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto, su area specificatamente destinata dal Piano regolatore Cimiteriale, che ne prevede anche le modalità per l'ottenimento dei provvedimenti abilitativi necessari alla realizzazione dei manufatti;
- non vincola il Comune dalla costruzione, modifica e utilizzo di opere ed aree attigue e non dà diritto alla conservazione delle distanze, nel rispetto del Piano regolatore Cimiteriale;
- non può essere rilasciata a titolare di altra concessione analoga ad esclusione della provenienza per eredità;
- può essere rilasciata anche a due famiglie congiuntamente, con l'identificazione di due concessionari, che nei riguardi del Comune in caso di contestazioni rispondono in solido, fissando nella concessione le rispettive quote, ed in proporzione a queste, gli oneri correlati;
- può essere rilasciata per sepolture analoghe già realizzate e ritornate in disponibilità del Comune ai sensi dell'art. 44 comma 4.

11. La richiesta di concessione, di cui al comma 1 comporta automaticamente la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, anche se non espresse e non richiamate nella richiesta stessa.

12. Le concessioni hanno durata limitata secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

13. La concessione può estinguersi per scadenza, abbandono, decadenza o rinuncia nei casi previsti nei successivi artt. 44, 48 e 49.

14. E' fatto divieto di utilizzare la concessione a fini di lucro o di speculazione e la cessione dell'uso della stessa anche a titolo gratuito è causa di revoca.

15. Gli aventi causa del concessionario di cui al comma 1 sono tenuti a designare e comunicare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti.

16. In riferimento alle sepolture per le quali non sia possibile reperire negli archivi comunali il contratto o l'atto di concessione per l'esercizio del diritto d'uso ovvero la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovuto né alcuna altra documentazione

comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro o tali documenti possano essere esibiti dagli aventi titolo, dai i familiari dei defunti sepolti o dagli aventi causa dei concessionari, il Responsabile del Settore nel quale è incardinato l'Ufficio Servizi Cimiteriali, verificata la fondatezza della richiesta di uso della sepoltura, provvede alla sottoscrizione in sanatoria della concessione "ora per allora", con decorrenza dalla data della prima sepoltura accertata e per la durata di cui all'art. 42.

17. Qualora il contratto/concessione in sanatoria preveda una durata d'uso superiore a quella vigente per i contratti/concessioni analoghi è richiesto il pagamento del canone proporzionale.

Art. 41 - Concessione cimiteriale di manufatto sepolcrale

1. Le concessioni sono rilasciate a chiunque richieda e sostenga gli oneri per la sepoltura dei cittadini di cui al precedente art.20.

2. Le assegnazioni dei manufatti sepolcrali, si distinguono in :

- contestuale al decesso, subordinata all'autorizzazione alla sepoltura di defunto per il quale la concessione è richiesta:

- a) ordinaria: effettuata in ordine progressivo con andamento sinusoidale da destra verso sinistra con applicazione alle file prima, seconda e terza **nonché quarta per le celle-ossario**;

- b) derogata: al fine di permettere l'esercizio del diritto secondario di sepolcro al concessionario in possesso del contrassegno di cui all'art. 381 DPR 495/1992 (CUDE) l'assegnazione è effettuata secondo la metodologia ordinaria, con esclusione della fila terza, qualora il concessionario stesso appartenga a familiare entro il 2° grado civile;

- c) a libera scelta: per le posizioni di **quarta terza** fila o superiori o per le posizioni attigue a tumulazione precedente di familiare entro il 2° grado civile;

- in vita, a solo uso personale (con esclusione dell'utilizzo per altri feretri/resti/urne prima della tumulazione del concessionario):

- d) ordinaria: assegnabile per le posizioni di quarta fila o superiori, senza limitazione di età del concessionario;

- d) derogata: al coniuge vivente di età superiore agli 80 anni (compiuti entro l'anno di decesso del coniuge) è assegnabile un manufatto sepolcrale attiguo o vicino a quello del coniuge defunto;

- per tumulazione temporanea: a solo uso del defunto per il quale è richiesta ai sensi dell'art.34, assegnabile per le posizioni di quarta fila o superiori;

- per avvicinamento di congiunti: traslazione di feretro appartenente a familiare entro il 2° grado civile in posizioni attigue o vicine a tumulazione ordinaria o derogata come sopra definite, da eseguirsi entro mesi dodici (12) dalla richiesta;

- sostitutiva: contestuale a decesso di familiare entro il 2° grado civile di defunto destinatario di concessione non scaduta, con contemporanea estumulazione e cremazione di quest'ultimo per l'inserimento nel medesimo loculo. Tale concessione è applicabile una sola volta per ciascun manufatto sepolcrale, con nuova decorrenza di durata ai sensi dell'art. 43 comma 2.

3. Le assegnazioni di cui al precedente comma 2 sono effettuate ad eccezione per i blocchi per i quali sia avviata la programmazione per le estumulazioni ordinarie di cui all'art.31.

4. I manufatti sepolcrali posti nell'ultima fila di ciascun blocco sono riservati, oltre alle assegnazioni di cui al precedente comma 2, **ai loculi-ossai e ad eventuali esigenze straordinarie del Comune di Legnaro.**

5. Al termine del periodo di concessione originaria, non prorogabile o rinnovabile, il manufatto, dovrà essere liberato da feretro, cassette e/o urne, con applicazione delle procedure di cui all'art. 31.

6. Al "coniuge" sono equiparate le persone legate alla persona deceduta da unione civile, convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o convivenza more uxorio.

Art. 42 – Concessioni per sepolture private

1. Le aree per sepolture private sono concesse per inumazioni e/o tumulazioni individuali, familiari e collettive di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010, a privati o ad associazioni/confraternite per i loro associati.
2. Sulle stesse possono essere costruiti monumenti identificati, a seconda della tipologia, come cappelle, celle, edicole, tombe collettive, sarcofagi e in essi possono essere ricordati, con apposita iscrizione, i defunti ivi aventi diritto che siano sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune.
3. L'apposizione di iscrizioni sepolcrali e commemorative soggiacciono al rispetto delle disposizioni del Piano regolatore Cimiteriale.
4. Il titolare della concessione deve sempre permettere l'accesso ai congiunti di chiunque sia sepolto nella tomba per atti di *pietas* verso i loro defunti.
5. I monumenti realizzati dovranno essere conformi a quelli previsti dal Piano regolatore Cimiteriale.
6. Nelle sepolture private il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto dei defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, oggetti commemorativi, luci votive, ecc., nel rispetto del presente Regolamento.
7. A scadenza, revoca, decadenza o rinuncia della concessione, si procederà ai sensi degli articoli 44 e seguenti.
8. La concessione per monumenti già realizzati la cui concessione sia scaduta, revocata, decaduta o divenuta oggetto di rinuncia, è assegnata, a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio con procedura pubblica da aggiudicarsi in base al criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara ed è subordinata all'esecuzione delle opere e degli interventi necessari individuati dal medesimo Ufficio.

Art. 43 - Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo eventuale rinnovo se previsto, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
2. Le concessioni hanno la seguente durata in funzione della tipologia:
 - a) manufatti sepolcrali: 30 anni;
 - b) aree ed eventuali monumenti ivi costruiti per inumazioni o tumulazioni individuali, familiari e collettive di cui all'art. 62 del D.P.R. n.285/1990 e art. 38 L.R. n.18/2010: 99 anni.
3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate nei casi previsti dalla normativa statale vigente nel tempo, fatte salve le condizioni previste per la decadenza di cui all'art. 48.
4. L'originaria concessione perpetua acquisisce la durata di cui al precedente comma 2 con decorrenza dalla data dell'atto modificativo della concessione, nei seguenti casi in cui, su richiesta del concessionario, si addivenga alla modifica dell'oggetto del contratto per l'effettuazione di una delle seguenti operazioni:
 - a) inumazione/tumulazione di salme aggiuntive rispetto ai posti originariamente concessi;
 - b) ampliamento del manufatto/area.
5. Per le concessioni di loculi di durata trentennale è concesso, a domanda degli aventi titolo, di prorogare le stesse di 15 anni al fine di facilitare il processo di mineralizzazione.
6. La durata della concessione rimarrà quella originaria, anche se durante il periodo verranno introdotte urne cinerarie o cassette ossario, ad eccezione della concessione c.d. "sostitutiva" di cui al precedente articolo, per la quale la tumulazione del feretro del familiare costituisce nuova concessione, con sostenimento di tutti gli oneri (canone e tariffe) conseguenti.
7. La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto, ovvero, qualora quest'ultima sia per qualsiasi causa posticipata, dalla data della tumulazione.

8. Nei casi oggetto del presente articolo la durata della concessione deve essere eventualmente prorogata in modo da permettere la permanenza di almeno 20 anni del feretro nel loculo, salvo pagamento della tariffa aggiuntiva.

9. Per le sepolture private che siano state oggetto originariamente di concessione perpetua, l'estumulazione di feretri comporta la modifica della durata della concessione, che è rideterminata in 99 anni decorrenti dalla data dell'estumulazione.

10. Per le sepolture private in concessione novantanovenne è invariata la durata qualora all'estumulazione prevista consegua la raccolta in cassetta ossario o in urna cineraria ritumulata nella stessa sepoltura. Ogni diversa destinazione comporta la decadenza della concessione come previsto all'art. 48.

Art. 44 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente:

- alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione;

- alle persone contemplate nell'ordinamento/statuto dell'ente concessionario;

- a defunto contraddistinto da particolare benemerita nei confronti del concessionario, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro;

- ai soggetti indicati dall'atto di concessione.

2. Sono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suindicati.

3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta secondo le disposizioni degli articoli 74-77 del Codice Civile, con equiparazione al "coniuge" di persone legate alla persona deceduta avente diritto, da unione civile, convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o convivenza more uxorio.

4. La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario, ai fini del rilascio del nulla osta al seppellimento.

5. Nelle concessioni cimiteriali interessate dal presente articolo, i rapporti tra le persone, o loro aventi causa, aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro e il concessionario non coinvolgono i rapporti tra il concessionario e il Comune, che ne rimane del tutto estraneo. Eventuali controversie aventi ad oggetto tali rapporti sono risolte tra le parti, lasciando indenne il Comune.

Art. 45 - Scadenza

1. Scaduto il periodo della durata della concessione, ovvero quello della relativa proroga ove prevista e richiesta secondo quanto disposto dal presente Regolamento, tale periodo, il manufatto sepolcrale o la sepoltura privata ritorna nella disponibilità del Comune di Legnaro.

2. Gli aventi titolo dovranno provvedere alla destinazione dei feretri, resti morali e/o urne cinerarie ivi presenti, entro 18 (diciotto) mesi, dandone comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza.

3. La mancanza della comunicazione costituisce legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, con inserimento d'ufficio nell'elenco delle estumulazioni ordinarie più prossimo ovvero di avvio della procedura di cui al precedente art. 31.

4. Le sepolture private, a scadenza della concessione originaria, tornano nella disponibilità del Comune, che potrà disporne secondo la destinazione di cui al precedente art. 42 comma 8, con collocazione dei feretri, resti mortali e/o urne cinerarie, secondo la

destinazione comunicata ai sensi del precedente comma 2 o, in mancanza, a cura e oneri del Comune, in campo/ossario/cinerario comune.

Art. 46 - Subentro

1. In caso di morte del concessionario i suoi aventi causa entro 12 mesi dal decesso devono comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali i nominativi dei subentranti, eleggendo tra essi un referente. Tale comunicazione è formulata in forma di dichiarazione sostitutiva e indica gli estremi dell'apertura della successione mortis causa.
2. Nel caso di sepolture private il decesso di uno dei concessionari non modifica la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei/ceneri indicati negli atti di concessione originari.
3. Il subentro non ha effetti sullo jus sepulcri, ovvero sul diritto di sepoltura di coloro che godono di questo diritto secondo concessione originaria.

Art. 47 - Abbandono per incuria

1. Le tombe, siano esse in forma di inumazione o tumulazione in manufatti sepolcrali o in sepolture private si considerano in stato di abbandono per incuria qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - carenza di manutenzione e tenuta indecorosa;
 - pericoli per la pubblica incolumità;
 - inottemperanza a disposizioni/ricieste da parte del Comune per il ripristino delle condizioni di sicurezza e/o decoro, ovvero mancata risposta entro 90 giorni dal loro ricevimento;
 - presenza di inumazioni o tumulazioni contrarie alla normativa vigente e/o al presente Regolamento.
2. L'abbandono per incuria dà facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui al successivo art. 47.

Art. 48 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:
 - a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal Comune;
 - b) in caso di attività edilizia abusiva;
 - c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
 - d) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro i termini previsti dal presente regolamento salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - f) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, ;
 - g) quando vi sia utilizzo per cadaveri, resti ossei o ceneri di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - h) quando è richiesto il trasferimento di feretro/resti mortali/urne ivi presenti per diversa destinazione;
 - i) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono ai sensi dell'art. 47;
 - j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio della relativa tipologia di concessione, previa diffida al

concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

3. In caso di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on line e un riferimento a tale pubblicazione è affisso sul manufatto/sepoltura oggetto di concessione per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Art. 49 – Rinuncia

1. Si ha dichiarazione di rinuncia quando il concessionario o gli aventi titolo, con il consenso di quest'ultimo, prima della scadenza della concessione originaria o della sua eventuale proroga richiesta e autorizzata, comunicano la volontà di traslare o trasferire i feretri/resti mortali/urne ivi presenti ad altra destinazione.

2. Le operazioni di traslazione o trasferimento sono effettuate a cura e oneri dei rinunciatari, che devono rilasciare il manufatto sepolcrale o la sepoltura privata liberi da feretri/resti mortali/urne cinerarie ivi presenti.

3. Il concessionario ha diritto al rimborso del canone di concessione versato nel caso di rinuncia a manufatto sepolcrale utilizzato per un periodo inferiore alla metà della durata della concessione originaria, il rimborso è pari al 30% del valore del canone concessorio versato.

4. Il rimborso ha luogo entro 60 giorni dall'avvenuta liberazione del manufatto sepolcrale o della sepoltura privata.

5. Per rinuncia di cui al comma 3 riferita a concessione di cella ossario non è previsto alcun rimborso.

6. La rinuncia a concessione in caso di rinuncia a manufatto sepolcrale inutilizzato o utilizzato per un periodo superiore alla metà della durata della concessione originaria, non dà diritto a rimborso.

7. La rinuncia alla concessione di sepoltura privata:

a) non dà diritto a rimborso nel caso di concessione di aree non utilizzate, indipendentemente dall'epoca della rinuncia;

b) costituisce titolo a riconoscimento di equo indennizzo, determinato dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio in contraddittorio con il concessionario e in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere costruite, nel caso di concessione di aree con parziale o totale costruzione dei monumenti ivi previsti;

8. In caso di rinuncia da parte di uno dei concessionari di sepoltura privata, la rinuncia ha effetto unicamente per lo stesso ed i suoi aventi causa e il relativo diritto d'uso va a beneficio dell'altro concessionario.

Art. 50 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.